

Provvigioni al Broker

Viene stipulato un contratto assicurativo, inerente la R.C. di una ASL, affidando ad un Broker (con apposita appendice) l'incarico di consulenza e di assistenza delle polizze di assicurazione.

Nel semestre anteriore alla scadenza, l'Agente, tramite il quale era stato fatto il contratto, inoltra alla ASL disdetta della stessa polizza e, in conseguenza, il Broker avvia una attività di rinegoziazione.

Viene sottoscritta l'appendice in prosecuzione della polizza e pagati all'Agente i premi pattuiti alle scadenze semestrali, con riattivazione della garanzia per un altro anno, senza nulla disporre in merito all'appendice che conteneva la clausola di brokeraggio.

L'Agente si rifiuta di corrispondere al Broker le commissioni pattuite e, logicamente, costui ricorre in Giudizio.

Si arriva in Cassazione (potrebbe riservare delle sorprese) ...

Come spesso succede, il giudice di primo grado e quello di appello non sono d'accordo: il primo respinge la richiesta del Broker, mentre il secondo l'accetta.

Questa la decisione della Suprema Corte.

Contraddittoriamente, invero, in sentenza da un canto è affermata la rilevanza causale dell'attività di U. alla conclusione dell'accordo di rinnovo ed è riconosciuto il diritto ai compensi di brokeraggio secondo la clausola contrattuale invocata; d'altro canto, tuttavia, esplicitamente è riscontrato che la ASL 9 e la S., quali assicurato e assicuratore, hanno «direttamente» sottoscritto questo accordo – e, in particolare, le nuove condizioni di polizza di cui all'appendice n. 08 - «senza intermediazione alcuna», «nulla prevedendo riguardo ai compensi del broker» e con la «differenza di rilievo del mancato inserimento della “clausola broker”».

Non conta nulla, ma sono dispiaciuto per il Broker.

Cassazione Civile, Sez. 2 n. 27026 del 14/09/2022

FATTI DI CAUSA

1. In data 1/6/97, l'ASL numero 9 di L. aveva stipulato con L. T., agente S. di L., una polizza di responsabilità civile presso terzi, n.704056904/05 con scadenza primo giugno 98, ma in data 28/8/97, con delibera n.1167/97, la stessa ASL aveva affidato a U. Insurance Brokers s.a.s. (di seguito U.) incarico di consulenza e di assistenza delle sue polizze di assicurazione e, pertanto, la gestione e l'esecuzione anche della polizza S..

Con l'intervento del broker, questa polizza era stata pertanto modificata nel senso che era stata inserita la partecipazione, in qualità di coassicuratore, della I. Assicurazioni di Reggio Calabria, con l'agente I. G., erano stati aumentati i massimali previsti e la durata della polizza era stata prolungata da annuale a quinquennale.

In forza di questo nuovo accordo assicurativo e per esplicita previsione dell'appendice n. 2 della polizza, contenente una clausola di brokeraggio, U. aveva assunto il compito di procedere alla

gestione complessiva del contratto, con una provvigione pari al 16% costante sui premi imponibili di pertinenza dell'agenzia S., nonché una provvigione pari al 14,50% costante sui premi imponibili della coassicuratrice I. Assicurazioni; i pagamenti in favore del broker erano stati sempre regolarmente effettuati, a mezzo di trattenuta della percentuale di provvigione dai premi di entrambe le assicuratrici.

Nel semestre anteriore alla scadenza, in data 1 marzo 2001, la S. aveva inoltrato alla ASL 9 disdetta della stessa polizza e, in conseguenza, U. aveva avviato una attività di rinegoziazione, finché con missiva del 31 luglio 2001 aveva espresso definitivamente all'ASL giudizio positivo in merito alle modifiche da apportare alla polizza, ribadendo alla S. l'invito a riportare la clausola broker già contenuta nell'appendice n. 2. In data 10/8/2001, tuttavia, l'ASL 9, con delibera 851, per l'urgenza di riattivare la garanzia assicurativa con la S., aveva sottoscritto l'appendice n. 8 in prosecuzione della polizza e mandato al servizio finanziario di corrispondere direttamente a S. i premi pattuiti alle scadenze semestrali: la polizza era stata perciò riattivata per un altro anno con questa appendice 8 che formalmente annullava e sostituiva l'appendice 1, senza nulla disporre in merito all'appendice 2 che conteneva la clausola di brokeraggio.

L'agente L., dopo aver ricevuto dalla ASL 9, alle scadenze pattuite, il pagamento dell'intero premio assicurativo frazionato in due rate semestrali, non aveva trasmesso le provvigioni spettanti a U. pari al 16% del premio imponibile S. di E.585.402,94 (pari ad E.93.664,53) ed aveva altresì trattenuto pure le provvigioni concordate con l'agenzia I. Assicurazioni di Reggio Calabria, nella misura del 14,50 % del premio (pari ad E. 36.378,67).

Risultati vani i tentativi di recupero in via bonaria degli oneri di brokeraggio, con atto di citazione notificato rispettivamente in data 17 e 23 ottobre 2003, U. convenne in giudizio dinnanzi al Tribunale di Reggio Calabria L. T., in proprio e quale agente S. in L. e I. G. M., in proprio e quale agente dell'I. Ass.ni s.p.a. in L., chiedendo fosse dichiarata la validità ed efficacia dell'appendice 2, cioè della clausola di brokeraggio, della polizza rinnovata anche per il periodo compreso tra il 1/6/2001 e la nuova scadenza del 1/6/2002 e, in conseguenza, che fossero condannati i convenuti al pagamento delle provvigioni nella misura rispettivamente pattuita con la suddetta clausola.

Resisterono L. e I.; quest'ultimo eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che L. gli aveva rimesso il premio di sua spettanza già decurtato della quota del 14.50% prima spettante al broker.

Con sentenza n. 548/06, il Tribunale di Reggio Calabria rigettò la domanda, ritenendo non provata da parte attrice l'efficienza causale della sua attività di mediazione alla sottoscrizione dell'appendice 8.

U. propose appello, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento delle domande come formulate in primo grado; I. propose appello incidentale chiedendo dichiararsi il suo difetto di legittimazione passiva.

La Corte d'appello di Reggio Calabria rigettò l'appello incidentale, confermando che I. era titolare passivo del rapporto in giudizio, perché con il contratto di coassicurazione si erano generati due distinti rapporti assicurativi e la clausola di delega non escludeva l'obbligazione pro quota alla propria prestazione di ciascuna compagnia; L., inoltre, non era stato convenuto anche in qualità di delegato e non risultava prova che avesse trattenuto la somma pari alle provvigioni dovute da I. Assicurazioni.

La Corte territoriale accolse invece l'appello principale, dichiarando il diritto di U. alle pretese provvigioni nella misura in precedenza pattuita e condannando entrambi i convenuti al relativo

pagamento nella misura quantificata in citazione: sostenne la Corte che la polizza era stata soltanto "rinnovata" senza soluzione di continuità e che la pattuizione dell'appendice 8 comunque non consentiva di configurare novazione del rapporto; ritenne in conseguenza che permanesse la rilevanza causale dell'attività di U. in relazione alla conclusione dell'accordo di rinnovo della polizza.

Avverso questa sentenza ha spiegato ricorso per cassazione L. T., in proprio e quale agente S. in L., per due motivi, depositando successiva memoria illustrativa.

Con successivo ricorso affidato a tre motivi ha spiegato impugnazione I. G. M., in proprio e quale agente dell'I. ass.ni s.p.a. in L., depositando successiva memoria.

U. Insurance Brokers s.a.s. ha resistito con separato controricorso a ciascuna impugnazione e depositato successive memorie difensive.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, deve puntualizzarsi che, per il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza, il ricorso di I., successivo al primo, proposto da L., si è convertito, indipendentemente dalla forma assunta e anche se proposto con atto autonomo, in ricorso incidentale, ammissibile per avvenuto rispetto del termine di quaranta giorni, risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ..

1.1 Con il primo motivo, il ricorrente L. ha lamentato la violazione dell'art.112 cod.proc.civ. in relazione all'art.360 cod.proc.civ. comma I n. 4 perché la Corte d'appello invece di accertare, come chiesto da U. in primo e in secondo grado, la validità dell'appendice 2 e della clausola di brokeraggio anche per il periodo successivo al rinnovo della polizza quale titolo del diritto alla provvigione, ha direttamente applicato gli artt. 1754 e ss cod.civ. e riconosciuto il diritto alle chieste provvigioni perché ha ritenuto che permanesse la rilevanza causale dell'attività di U. in relazione alla conclusione dell'accordo di rinnovo della polizza, senza stabilire previamente se la clausola invocata dalla società fosse ancora valida dopo la conclusione di questo accordo in sua assenza.

Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, L. ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 1754 e 1755 cod.civ. e dell'art. 1 e ss. della l. 28/11/1984 n.792, ora art. 109 d.lgs 07/09/2005 n. 209, per avere la Corte riconosciuto il diritto alle provvigioni nonostante la U. non avesse partecipato alla conclusione dell'accordo di rinnovo della polizza e, in conseguenza, non avesse fatto inserire la clausola broker nel nuovo accordo.

1.2. Con il primo motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazione delle norme sulla legittimazione passiva e sulla effettiva titolarità del diritto sostanziale», il ricorrente successivo I. ha lamentato che la Corte territoriale abbia ritenuto la sua legittimazione passiva nonostante la stessa attrice U. avesse affermato che unico responsabile era L. che aveva trattenuto anche le provvigioni della I. assicurazioni.

Con il secondo motivo, il ricorrente I. ha lamentato la «violazione e/o falsa applicazione» dell'art. 1911 cod.civ. e dell'art.2 l. 11 novembre 1986, n. 772 per avere la Corte applicato non correttamente le norme in materia di coassicurazione con particolare riguardo alla clausola di delega, nel senso che da questa clausola risulterebbe evidente che I. assicurazioni non fosse parte contraente, mentre S. fosse unica coassicuratrice delegataria.

Con il terzo motivo, il ricorrente I. ha lamentato, ex art. 360 comma I n. 5 cod.proc.civ., l'omesso esame di un fatto decisivo riconosciuto dalle parti e, in conseguenza, in riferimento all'art. 360 comma I n. 3, la violazione degli artt. 115, 116 e 2697 cod.civ., per avere la Corte territoriale omesso di considerare che il versamento effettuato da L. ad I. in data 5/2/02 riporta chiaramente l'ammontare delle provvigioni trattenute alla fonte, così come dal giugno 1988 al luglio 2001 le rimesse premi alla I. erano state effettuate da U. al netto delle provvigioni di brokeraggio.

2. I due motivi di ricorso principale possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi e sono fondati.

Nella parte descrittiva dello svolgimento del processo, la Corte d'appello ha riportato che l'appellante U. aveva chiesto, in primo grado e poi con la sua impugnazione, che «venisse dichiarata la validità e l'efficacia dell'appendice 2 (clausola di brokeraggio) di cui alla polizza n.704056904/05 per tutto il periodo di vigenza della stessa, compreso quello dal 1/6/2001 al 1/6/2002», con conseguente condanna dei due agenti convenuti al pagamento degli oneri di brokeraggio nella misura stabilita in clausola.

Accogliendo l'appello e la domanda proposta da U., la Corte ha tuttavia fondato e misurato il diritto agli oneri di brokeraggio in riferimento alla clausola contenuta nell'appendice n.2 senza previamente stabilire se questa appendice ancora fosse valida e vincolante per le assicurazioni convenute appellate.

In particolare, la Corte territoriale ha innanzitutto riduttivamente ricostruito l'attività di broker posta da U. a fondamento della sua pretesa quale semplice attività di mediazione, motivando l'accoglimento della pretesa, in riforma della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 1755 cod.civ. e alla rilevanza causale dell'attività di U. in relazione alla conclusione dell'accordo di rinnovo della polizza n.704056904/05, senza confrontarsi con la nozione di broker come delineata dalla normativa speciale del d.lgs. 209/2005 e, soprattutto, senza determinare se la clausola di brokeraggio azionata da U. ancora fosse in vigore e potesse regolare i rapporti con le società di assicurazione convenute.

Contraddittoriamente, invero, in sentenza da un canto è affermata la rilevanza causale dell'attività di U. alla conclusione dell'accordo di rinnovo ed è riconosciuto il diritto ai compensi di brokeraggio secondo la clausola contrattuale invocata; d'altro canto, tuttavia, esplicitamente è riscontrato che la ASL 9 e la S., quali assicurato e assicuratore, hanno «direttamente» sottoscritto questo accordo – e, in particolare, le nuove condizioni di polizza di cui all'appendice n. 08 - «senza intermediazione alcuna», «nulla prevedendo riguardo ai compensi del broker» e con la «differenza di rilievo del mancato inserimento della "clausola broker"».

3. In accoglimento del ricorso, pertanto, l'impugnata sentenza deve essere cassata perché il riconoscimento del diritto di U. a percepire da S. e da I. ass.ni gli oneri di brokeraggio nelle rispettive percentuali sui premi imponibili di pertinenza come già stabiliti nella clausola relativa contenuta nell'appendice n.2 della polizza n.704056904/05 presuppone necessariamente la ricostruzione dei rapporti tra tutte le parti e lo scrutinio sulla vigenza della clausola invocata dopo la sottoscrizione dell'appendice n.08 contenente le nuove condizioni di polizza.

L'accoglimento per i motivi suesposti del ricorso principale implica l'assorbimento del ricorso incidentale di I. G. M..

Decidendo in rinvio, la Corte d'appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, statuirà

anche sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale di L. T. e, assorbito il ricorso incidentale di I. G. M., cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.